

(N. 2107)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1951

Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1205, 4 novembre 1951, n. 1206 e 20 novembre 1951, n. 1207, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52 per complessivo importo di lire 1.505.000.000.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare i decreti del Presidente della Repubblica sopra specificati, emanati ai sensi delle vigenti norme di contabilità generale dello Stato, per sopprimere ad urgenti ed inderogabili esigenze di talune Amministrazioni statali.

Detti decreti hanno comportato assegnazioni a vari capitoli di spesa per i sottoindicati Ministeri, nel complessivo importo di lire 1.505.000.000, con prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste relativo all'esercizio 1951-1952, come dal dettaglio che segue:

Al Ministero dei lavori pubblici:

per gli interventi di pronto soccorso a favore delle popolazioni delle zone dell'Italia meridionale ed insulare colpite dalle recenti alluvioni:

con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1206	L. 600.000.000	
con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1207	750.000.000	
		1.350.000.000

(Con tali stanziamenti e con quello di lire 500.000.000, disposto con precedente analogo provvedimento, già comu-

nicato al Parlamento per la sua convalidazione, i fondi complessivamente assegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero in esame, per gli scopi di che trattasi, in relazione al cennato evento, risultano in milioni 1.850, dei quali milioni 750 per la Calabria; milioni 700 per la Sicilia e milioni 400 per la Sardegna).

Al Ministero della difesa:

per sopprimere alle spese per l'invio in Corea di una unità ospedaliera della Croce Rossa Italiana L.	155.000.000
(decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1205)	
	L. 1.505.000.000
	L. 1.505.000.000

La convalidazione dei decreti in parola è richiesta dal disposto dell'articolo 42 - ultimo comma - della vigente legge di contabilità generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1205, 4 novembre 1951, n. 1206 e 20 novembre 1951, n. 1207 concernenti la prelevazione di rispettive lire 155.000.000, lire 600.000.000 e lire 750.000.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.

ALLEGATO N. 1.

Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1205, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 26 novembre 1951.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87 - quarto e quinto comma - della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 29 giugno 1951, n. 458;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di lire 155.000.000 che si inseriscono al capitolo 35 « Spese, servizi e missioni dipendenti da accordi internazionali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il detto esercizio finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951.

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI.

ALLEGATO N. 2.

Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 272 del 26 novembre 1951.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87 - quarto e quinto comma - della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 9 ottobre 1951, n. 1096, e 29 giugno 1951, n. 458;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1951-52, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di lire 600.000.000 che si inseriscono ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il detto esercizio finanziario:

Capitolo n. 186. — Spese per l'apprestamento di materiali e per la necessità più urgenti, ecc.	L.	200.000.000
Capitolo n. 284. — Spese per l'apprestamento di materiali e per le necessità più urgenti, ecc.		250.000.000
Capitolo n. 294. — Spese per l'apprestamento di materiali e per le necessità più urgenti, ecc.		150.000.000
	L.	<u>600.000.000</u>

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1951.

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLL.

ALLEGATO N. 3.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1207 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 26 novembre 1951.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87 - quarto e quinto comma - della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 9 ottobre 1951, n. 1096, e 31 ottobre 1951, n. 1116;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1951-1952, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di lire 750.000.000 che si inseriscono ai sottoelencati capitali dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il detto esercizio finanziario:

Capitolo n. 186. — Spese per l'apprestamento di materiali e per le necessità più urgenti, ecc.	L.	450.000.000
Capitolo n. 284. — Spese per l'apprestamento di materiali e per le necessità più urgenti, ecc.		200.000.000
Capitolo n. 294. — Spese per l'apprestamento di materiali e per le necessità più urgenti, ecc.		100.000.000
	L.	<u>750.000.000</u>

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato, a Roma, 20 novembre 1951.

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA.

Visto: *il Guardasigilli: ZOLI.*